

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		BOLOGNA ed altri: Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali non in carriera continuativa, trattenuti in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Norme per il loro trattamento di quiescenza e di fine servizio. (1381)	726
BUFFONE ed altri: Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica. (2847)	722	PRESIDENTE	726, 727, 728
PRESIDENTE	722	LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	726, 727, 728
CAIATI, <i>Relatore</i>	722	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	727, 728
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	722	BOLOGNA	727
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		DURAND DE LA PENNE	727, 728
Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina. (4428)	723	Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
PRESIDENTE	723	CAIATI ed altri: Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (4533)	730
CAIATI, <i>Relatore</i>	723	PRESIDENTE	730
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	723	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	730
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Sull'ordine dei lavori:	
PREZIOSI COSTANTINO: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa delle disposizioni dell'articolo 1 della legge ottobre 1957, n. 969. (1955).	724	VERONESI	730
PRESIDENTE	724, 725	GUADALUPI	730
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	724, 725	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	730, 731
GUADALUPI	724, 725	CLOCCHIATTI	731
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	725	LEONE RAFFAELE	731
		PRESIDENTE	731
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	731

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buffone, Bisantis e Nucci: Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre, 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buffone, Bisantis e Nucci concernente: « Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, richiede, a decorrere dal 1° gennaio 1958, tra gli altri requisiti, un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado per consentire ad alcune categorie di ufficiali di accedere ai gradi di ufficiale superiore. Quando la suddetta legge fu approvata, non si tenne conto del fatto che alcuni anziani sottufficiali, pur avendo tutti i requisiti necessari per aspirare legittimamente alla promozione al grado di maggiore, erano tuttavia privi del titolo di studio che si richiedeva. Si tratta, per altro, di ottimi ufficiali dal punto di vista della preparazione tecnica, che hanno superato tutti, o quasi, i 50 anni di età e si trovano ora nell'impossibilità di avere un adeguato sviluppo di carriera.

La proposta di legge in esame tende appunto ad eliminare questo inconveniente e a sanare un'ingiustizia, che non può essere attribuita al legislatore, in quanto, al momento in cui le disposizioni finora vigenti furono approvate, sfuggì la particolare situazione di questi capitani già in servizio.

Il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'articolo unico, che modifica leggermente il testo proposto dall'onorevole Buffone. Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento nel nuovo testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo aveva già accolto al Senato un ordine del giorno in cui si proponeva di raggiungere le finalità perseguite dalla proposta di legge ora all'esame della Commissione. Ha proposto per altro una nuova formulazione dell'articolo unico della proposta di legge stessa più rispondente allo scopo del provvedimento. Il Governo è pertanto favorevole all'approvazione del nuovo testo proposto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ed a modifica di quanto previsto dall'articolo 170 della stessa legge, per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, Ruolo servizi (A.A.r.s.), Ruolo assistenti tecnici (G. A. r. a. t.) e Ruolo amministrazione (C. C. r. a.), già nominati ufficiali in servizio permanente effettivo prima della entrata in vigore della legge medesima, e che abbiano superato favorevolmente gli esami di idoneità al grado di maggiore, ai fini della valutazione e dell'avanzamento al grado stesso, è richiesta almeno l'idoneità alla 4ª classe di un istituto medio di secondo grado ».

Do lettura del nuovo testo presentato dal Governo dell'articolo unico:

« Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del Genio Aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di Commissariato Aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non è richiesto il requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso ».

Pongo in votazione l'articolo unico nel nuovo testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina (4428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina ».

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Marina militare, proseguendo nella sua azione di espansione, sente la necessità di reclutare ufficiali piloti di complemento. Fino ad ora per la lotta antisommergibili erano impiegati ufficiali di stato maggiore in servizio permanente effettivo; adesso con questo disegno di legge si intende avere la possibilità di reclutare ufficiali piloti, seppur nella posizione di complemento, da assegnare a queste funzioni.

Nel disegno di legge è stabilito che gli aspiranti ai corsi di pilotaggio non devono aver superato il ventiquattresimo anno di età, devono impegnarsi ad una ferma di sei anni e che il numero massimo di questi ufficiali da reclutare deve essere fissato annualmente con la legge di bilancio. Si stabilisce inoltre che alla fine della ferma di sei anni, per ogni semestre, verrà corrisposto un premio di 100 mila lire e che coloro i quali hanno compiuto almeno quattro anni della ferma possono domandare di essere posti in congedo illimitato prima del termine della ferma di sei anni.

Mi sembra che si tratti di un provvedimento opportuno ed invito quindi gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge e ricorda che il provvedimento non importa nuovi oneri di bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

(È approvato).

ART. 3.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finanziario può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

(È approvato).

ART. 5.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro per la difesa in relazione alle esigenze di servizio.

(È approvato).

ART. 6.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

(È approvato).

ART. 7.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Preziosi Costantino: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1952, n. 969 (1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Preziosi Costantino concernente: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 696 ».

Il Governo ha presentato una nuova formulazione del testo della proposta di legge dichiarando nel contempo di ritirare il testo presentato durante l'esame del provvedimento in sede referente.

Do lettura del nuovo testo ora presentato:

ART. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

ART. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore al coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore al coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operai o operai di prima e seconda categoria e quello stabilito per il sottocapo e comune di prima e seconda classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di terza categoria e inferiori.

ART. 3.

Per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile della marina, al congruaggio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 4.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Abbiamo già discusso ampiamente, come i colleghi ricorderanno il provvedimento in sede referente. Ribadisco quanto detto in quella occasione e mi dichiaro favorevole al nuovo testo ora presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge, in quanto è

importante provvedere, sia pure con un certo ritardo, a quella perequazione tra il personale civile e quello militare che doveva essere realizzata sin dal 1956.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ripete di essere favorevole all'accoglimento della proposta di legge. Ha proposto un nuovo testo che modifica quello già presentato per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2, ai fini di una perfetta formulazione della norma. È opportuno precisare che l'indennità prevista nel provvedimento non è cumulabile con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa ».

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo proposto dal Governo:

« La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento corrispondente al coefficiente della qualifica che rivestono; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale salariato, avranno il trattamento stabilito per il capo di 3 classe quando siano classificati di 1 categoria e quello stabilito per il sottocapo quando siano classificati di 2 categoria od inferiori ».

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo:

« Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore al coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore al coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operai o operai di prima e seconda categoria e quello stabilito per il sottocapo e comune di prima e seconda classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di terza categoria e inferiori ».

GUADALUPI. Ritengo preferibile questa formulazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Anche per l'articolo 2, accetto la formulazione governativa. Tuttavia, per quanto riguarda il primo comma, avrei preferito che fosse rimasta la formulazione originaria dell'articolo 2 della proposta di legge.

Poiché la differenza è molto lieve, accetto il nuovo testo dell'articolo 2 anche perché penso che altrimenti il provvedimento al nostro esame non riuscirebbe ad essere approvato durante questa legislatura.

Pertanto, come ho già detto, trattandosi di una differenza lievissima, mi rimetto al testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

La spesa relativa graverà sui capitoli n. 67 e n. 79 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi ».

Do lettura dell'articolo 3 del nuovo testo:

« Per il periodo 1° luglio 1956-31° dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge ».

Avverto che i mezzi di copertura della spesa sono indicati nel testo proposto dal Go-

verno all'articolo 4 di cui ho già dato lettura all'inizio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate ».

Ritengo che la votazione dell'articolo 4 nel testo della proposta di legge sia precluso dalla già intervenuta approvazione degli articoli precedenti nel nuovo testo presentato.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 4 del nuovo testo:

« All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna, Sciolis, Corona Giacomo e Colleselli: Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali di complemento e della riserva nonché dei sottufficiali non in carriera continuativa, trattenuti in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Norme per il loro trattamento di quiescenza e di fine servizio (1381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna, Sciolis, Corona Giacomo e Colleselli concernente: « Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali di complemento e della riserva non-

ché dei sottufficiali non in carriera continuativa, trattenuti in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Norme per il loro trattamento di quiescenza e di fine servizio ».

Do lettura del nuovo testo del provvedimento presentato dal Governo:

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

ART. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

Prego l'onorevole Leone Raffaele di sostituirsi al relatore che si è dovuto momentaneamente assentare.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La relazione svolta in un'altra seduta dall'onorevole Buffone mi esime dal parlare a lungo su questa proposta di legge.

Ritengo che il testo del provvedimento oggi presentato dal Governo sia meglio formulato di quello presentato dall'onorevole Bologna allorché la nostra Commissione esaminò il provvedimento in sede referente.

Esso, per altro, ha una portata più ristretta di quella del testo originario della proposta di legge. Mi rendo però conto delle difficoltà sussistenti per l'approvazione di questo provvedimento nel suo testo originario e mi dichiaro quindi favorevole alla sua approvazione nel testo ora proposto dal Governo.

Sarebbe necessario, però, onorevole Presidente, modificare il titolo del provvedimento perché nel testo originario si parlava dell'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento mentre ora non si tratta più dell'istituzione di un ruolo speciale, sibbene del mantenimento in servizio fino al collocamento in congedo assoluto di ufficiali e sottufficiali che si trovino in certe condizioni.

Propongo pertanto la seguente formulazione del titolo del provvedimento: « Mantenimento in servizio degli ufficiali di complemento e di sottufficiali delle categorie di congedo, trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A mio avviso non è opportuno parlare, nel titolo di una legge, di interpretazione autentica.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È prassi legislativa che una legge venga interpretata autenticamente; comunque non ho difficoltà a ritirare l'ultima parte del titolo da me proposto.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Allora il titolo della legge potrebbe essere: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie del congedo, trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLOGNA. Non credo necessario richiamare le ragioni che mi spinsero, il 27 giugno 1959, a presentare la proposta in discussione; esse sono infatti, indicate nella relazione che accompagna la proposta stessa.

Varie vicissitudini, da allora, dovette subire la categoria di ufficiali e sottufficiali di cui particolarmente si occupa la proposta di legge da me presentata. A partire dal 1° luglio

1959 furono posti in congedo quegli ufficiali che avevano nel frattempo maturato il diritto al trattamento minimo di pensione e in un periodo successivo anche i sottufficiali che si vennero a trovare nelle stesse condizioni: gli interessati colpiti dal provvedimento ministeriale ricorsero al Consiglio di Stato contro il provvedimento stesso.

Il Consiglio di Stato credette opportuno accettare come valide le motivazioni dei ricorrenti ed emise decisioni ad essi favorevoli. Gli ufficiali e i sottufficiali residenti in territori considerati inaccessibili furono quindi riassunti in servizio, purché nel frattempo non fossero stati raggiunti dai limiti d'età stabiliti per il congedo assoluto. La proposta tende a stabilizzare questa situazione, per dare tranquillità alla categoria.

Devo chiarire, a questo punto, che il nuovo testo che presentai era stato formulato sulla base di accordi intervenuti con il Ministero della difesa, pur discostandosene nella forma.

Un riesame del testo stesso ed una sua comparazione con quello oggi presentato dal Governo mi ha indotto a concludere per la sostanziale uguaglianza e la stessa portata dei due testi. Pertanto sono disposto ad accettare il testo suggerito dal Ministero della difesa, con l'intesa che l'articolo 3 del testo proposto dal Governo debba intendersi avere la stessa estensione e portata dell'articolo 3 del nuovo testo da me formulato; e che l'articolo 4, che accetto di eliminare, risulti veramente superfluo in quanto — così mi è stato assicurato — la norma dell'articolo 3, essendo interpretativa di legge precedente, si applica automaticamente agli ufficiali e sottufficiali posti a suo tempo in congedo e mai più riassunti in servizio, perché raggiunti nel frattempo dai limiti di età stabiliti per il congedo assoluto.

Le altre varianti sono di minima entità. Nell'articolo 1 si propone la soppressione della frase: « gli ufficiali del ruolo d'onore ».

Sono quindi favorevole all'approvazione del provvedimento nel nuovo testo presentato dal Governo e dichiaro di ritirare quello già da me presentato in sostituzione di quello originario.

DURAND DE LA PENNE. Desidero far rilevare che nella proposta di legge abbiamo escluso la categoria più meritoria: quella degli appartenenti al ruolo d'onore. Chiedo pertanto che i benefici del provvedimento siano estesi anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo d'onore.

PRESIDENTE. Unà simile modifica comporterebbe un nuovo onere finanziario e sa-

rebbe necessario sentire il parere della V Commissione bilancio. Infatti quest'ultima ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio delibera di assumere parere favorevole a condizione che la formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge non imponga nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Desidero far rilevare che il requisito della idoneità fisica non può sussistere per tutti gli iscritti al ruolo d'onore. D'altra parte, non mi risulta che vi siano militari di truppa iscritti nel ruolo d'onore, salvo rarissimi casi.

DURAND DE LA PENNE. Molti degli iscritti nel ruolo d'onore sono utilizzabili; e, se saranno in condizioni da far parte del ruolo speciale che si intende istituire, saranno chiamati in servizio altrimenti no. È infatti ingiusto che ne siano esclusi completamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Il Governo invita la Commissione ad approvare il provvedimento nel nuovo testo da esso proposto e si dichiara contrario, per le ragioni già indicate dal Relatore, alla approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il nuovo testo della proposta di legge presentato durante la discussione del provvedimento in sede referente dall'onorevole Bologna si intenda ritirato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Gli ufficiali di complemento e della riserva ed i sottufficiali non in carriera continuativa, trattenuti nelle Forze armate perché residenti in territori considerati inaccessibili, verranno trattenuti in servizio alle armi fino al compimento di:

65 anni, se ufficiali superiori;

62 anni, se ufficiali inferiori;

60 anni, se sottufficiali non in carriera continuativa.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui al comma precedente verranno collocati in un ruolo speciale ad esaurimento ».

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo proposto dal Governo:

« Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, ed i sottuffi-

ciali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto ».

L'onorevole Durand de la Penne propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del nuovo testo:

« Le norme di cui sopra si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa in congedo assoluto iscritti nel ruolo di onore ».

Ritengo che questo emendamento vada esaminato subito in quanto l'approvazione dell'articolo 1 precluderebbe poi l'esame dell'emendamento quando giungeremo all'articolo 3.

A proposito di questo emendamento già si sono espressi il Relatore e l'onorevole rappresentante del Governo. Anche per non essere costretti ad attendere il parere della V Commissione Bilancio sull'emendamento stesso, proporrei di aggiungere l'inciso: « gli ufficiali e sottufficiali del ruolo di onore », dopo: « gli ufficiali della riserva di complemento ».

DURAND DE LA PENNE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 nel nuovo testo di cui ho già dato lettura fino alle parole: « gli ufficiali della riserva di complemento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'aggiunta, dopo tali parole dell'inciso: « gli ufficiali e sottufficiali del ruolo d'onore ».

(È approvato).

Pongo in votazione il resto dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 1 rimane così formulato:

« Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali e sottufficiali del ruolo d'onore, ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di

richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Gli ufficiali di complemento trattenuti nelle Forze armate, perché residenti in « territori inaccessibili » e passati nella riserva possono, in deroga all'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, conseguire l'avanzamento al grado superiore come è previsto per gli ufficiali della riserva provenienti dal servizio permanente effettivo ».

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo:

« Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« Sono considerati utili, ai fini della maturazione del diritto alla pensione e della liquidazione della stessa — in deroga a quanto stabilito dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, ed a modificazione degli articoli 1 e 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472 — tutti i servizi, comunque resi, anche non continuativamente ed anche anteriormente alla data del 10 giugno 1940, nelle Forze armate dello Stato dagli ufficiali e dai sottufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge, purché abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45.

Agli stessi fini è altresì concesso agli ufficiali e sottufficiali di cui trattasi la facoltà di riscattare gli anni di servizio da essi prestato in qualità di personale civile di ruolo e fuori ruolo alle dipendenze di Amministrazioni statali e di Enti parastatali o locali.

Tali periodi di servizio sono cumulabili con quelli prestati nelle Forze armate, ana-

logamente a quanto stabilito dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo ».

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo:

« La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia o possa essere ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo.

(È approvato).

Comunico che il Governo ha dichiarato che gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della proposta di legge sono da ritenersi parzialmente assorbiti nel nuovo testo e dovrebbero quindi essere soppressi.

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« Agli ufficiali e ai sottufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano prestato più di quindici anni, ma meno di 20 anni di servizio non continuativo, di cui almeno 6 consecutivi, verrà ugualmente liquidata la pensione, considerando come raggiunto il limite minimo utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione, in analogia a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1954, n. 72 ».

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

« A coloro degli ufficiali e sottufficiali che siano mutilati od invalidi per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, sono estese le disposizioni dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con ciò che agli stessi, in aggiunta al periodo di effettivo servizio prestato, verrà computato un periodo di 6 anni di servizio figurativo utile sia ai fini della maturazione del

diritto alla pensione sia ai fini della liquidazione della medesima ».

Pongo in votazione il mantenimento di questo articolo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge:

« Alla categoria di cui all'articolo 1 verrà corrisposta, all'atto del collocamento in pensione, un'indennità di buona uscita (o di congedo) analogamente a quanto viene praticato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo ».

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 7 della proposta di legge:

« A coloro che siano stati collocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante è liquidata in rapporto agli anni di servizio effettivamente prestato anche non continuativamente ».

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 8 della proposta di legge:

« Agli ufficiali e sottufficiali di cui sopra, che non raggiungano il minimo di quindici anni di servizio, verrà corrisposta, all'atto del loro congedamento, un'indennità *una tantum* in luogo della pensione nella misura prevista dal regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 (articolo 14, commi 1° e 2), e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263 ».

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Ritengo che, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il nuovo titolo del provvedimento, se sarà approvato nella votazione a scrutinio segreto, potrebbe essere il seguente:

« Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie del congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili ».

(Così rimane stabilito).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiati, Corona Giacomo, Canestrari, D'Arezzo e Fornale: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (4533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Corona Giacomo, Canestrari, D'Arezzo e Fornale concernente: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei pregare la Commissione di voler rinviare l'esame di questa proposta di legge, perché non ho avuto la possibilità di esaminarla a fondo e dato che si tratta di un problema di grande importanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

VERONESI. Vorrei sollecitare la inserzione all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione della proposta di legge n. 3661 concernente il problema dell'aeroporto di Torino-Caselle e di cui sono relatore.

GUADALUPI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di darci, in occasione della discussione della proposta di legge di cui è relatore l'onorevole Veronesi, notizie sul preannunciato piano di rammodernamento degli aeroporti, perché, come meridionale, non potrò dare il mio voto favorevole a fine legislatura, ad un provvedimento che per la quarta volta sarà a beneficio di aeroporti del nord. Desidero sottolineare le gravissime carenze degli aeroporti meridionali; non parlo dell'aeroporto di Brindisi, che ha ottime piste, ma di quello che dovrebbe costruirsi in Calabria e dell'altro di Bari. Vorrei quindi che si predisponesse un programma organico in materia di infrastrutture aeroportuali.

Solo a queste condizioni potrei, proprio *in limine mortis*, accettare la situazione prospettata dalla proposta di legge presentata dall'onorevole Curti ed a cui ha ora fatto cenno il collega onorevole Veronesi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho nessuna difficoltà a rispon-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

dere nella prossima seduta alle questioni poste dall'onorevole Guadalupi.

CLOCCHIATTI. Anche a nome della mia parte politica, propongo che la Commissione chieda che la proposta di legge n. 3899 le sia assegnata per l'esame in sede legislativa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se si fa questo per la proposta di legge n. 3899 si dovrebbe fare altrettanto per la proposta di legge n. 3348 che concerne lo stesso problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione chiederà che le proposte di legge nn. 3348 e 3899 le siano assegnate per l'esame in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

LEONE RAFFAELE. Chiedo all'onorevole Presidente di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione l'esame delle proposte di legge nn. 4079 e 3461.

PRESIDENTE. Le assicuro che farò il possibile per esaudire la sua richiesta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina » (4428):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

BUFFONE ed altri: « Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento de-

gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2847):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

PREZIOSI COSTANTINO: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (1955):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BOLOGNA ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie del congedo, trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (1381):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci Mario, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand de la Penne, Fornale, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Mogliacci, Monasterio, Negrari, Ottieri, Paciardi, Pertini, Romualdi, Veronesi e Villa.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI